



Comune di Gravina di Catania

Provincia Regionale di Catania

Allegato 1

**REGOLAMENTO PER LA SISTEMAZIONE ED IL
MANTENIMENTO A VERDE DELLE AREE
PUBBLICHE E PER LA DONAZIONE DI ELEMENTI DI
ARREDO URBANO.
SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI
PUBBLICI E PRIVATI.**



Comune di Gravina di Catania

Provincia Regionale di Catania

INDICE

Art. 1 - Oggetto, Finalità e Principi Generali.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 - Individuazione delle Aree e Durata delle Convenzioni.....	4
Art. 4 - Modalità di Gestione dell' Area.....	4
Art. 5 – Destinatari.....	5
Art. 6 - Modalità di Affidamento.....	5
Art. 7 - Indirizzi Progettuali.....	6
Art. 8 – Criteri di Affidamento.....	6
Art. 9 - Commissione Esaminatrice delle Domande e dei Progetti.....	7
Art. 10 - Assegnazione della Gestione.....	7
Art. 11 - Domicilio dell'Assegnatario.....	8
Art. 12 - Oneri e Obblighi a Carico Dello Sponsor.....	8
Art. 13 - Utilizzo dei Risparmi di Spesa Derivanti dalle Sponsorizzazioni	9
Art. 14 - Adempimenti Fiscali.....	9
Art. 15 - Oneri a Carico Della Amministrazione Comunale	9
Art. 16 - Vigilanza e Controlli.....	10
Art. 17 – Penalità e Risoluzione del Contratto.....	10
Art. 18 – Controversie.....	10
Art. 19 - Diritto di Rifiuto Delle Sponsorizzazioni.....	10
Art. 20 – Gestione.....	11
Art. 21 - Caratteristiche Tecniche dei Pannelli Espositivi.....	11
Art. 22 - Norma Finale.....	12
Art. 23 – Trattamento dati personali.....	12
Art. 24 - Entrata in Vigore.....	12



Comune di Gravina di Catania

Provincia Regionale di Catania

ART. 1- OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

- 1) Il presente Regolamento disciplina la stipula dei contratti per la sistemazione e il mantenimento delle aree a verde pubblico, nonché l'inserimento di elementi di arredo urbano nelle indicate aree, mediante Sponsorizzazione dell'intervento, conformemente alle norme dettate in materia dall'art. 43 della Legge 449/1997, dall'art. 119 del D. Lgs. 267/2000, dall'art. 19 del D. Lgs. 50/2016, dall'art. 15 – comma 1 – lett. d) del CCNL del 01/04/1999, come sostituito dall'art. 4 – comma 4 del CCNL del 05/10/2001, dall'art. 26 – comma 1 – lett. b) del CCNL del 23/12/1999 e ss. mm. ii., nonché, in accordo agli artt. 46, 47, 48 e 49 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei contratti.
- 2) Con tale programma l'Amministrazione Comunale si propone di coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni, sensibilizzando processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale. Le iniziative di Sponsorizzazione devono tendere a valorizzare le aree a verde pubblico migliorando lo standard conservativo ed estetico, a incentivare e promuovere innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Ente e a realizzare economie di spesa.
- 3) I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini e in generale con qualsiasi soggetto che non svolga attività in conflitto con l'interesse pubblico e con le finalità e competenze proprie dell'Ente Comunale, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'Ente; il risultato della sponsorizzazione si concreta nella realizzazione di un'economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, riguardo alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'Ente, del previsto risultato da parte dello Sponsor.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto a titolo oneroso mediante il quale l'Amministrazione Comunale (Sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, a un altro soggetto (Sponsor) che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
- b) per “Sponsor”: Il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con lo Sponsee;
- c) per “sponsorizzazione”: ogni contributo in beni o servizi, denaro o ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, ovvero di conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
- d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o digitale, e ogni altro supporto utilizzato per veicolare le attività pubblicitarie e promozionali dello sponsor;
- e) per “veicolazione dell'immagine dello sponsor”: qualsiasi modo convenuto con il quale l'Amministrazione Comunale s'impegna a veicolare l'immagine dello sponsor come corrispettivo del contratto.



Comune di Gravina di Catania

Provincia Regionale di Catania

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DURATA DELLE CONVENZIONI

Le aree che potranno essere oggetto di convenzioni di Sponsorizzazione e le condizioni, compreso il periodo minimo di manutenzione e i tempi massimi di realizzazione, saranno prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del Piano Economico di Gestione, assegnati al Responsabile del 5° Servizio - Manutenzioni. In alternativa, in corso d'anno, la Giunta Comunale, anche su iniziativa del Consiglio Comunale, potrà formulare indirizzi specifici al Responsabile del 5° Servizio - Manutenzioni per l'attivazione d'iniziative di sponsorizzazione in base al presente regolamento.

La durata della convenzione, nel caso di donazione di arredi urbani, è sino alla durata temporale dell'arredo elargito, ovvero, sino a quando il bene donato, effettuate le normali manutenzioni e/o riparazioni (a carico dell'Amministrazione Comunale) non è dichiarato fuori uso dal 5° Servizio - Manutenzioni che avrà cura, in questo caso, di informare lo Sponsor dell'avvenuta messa in fuori utilizzo dell'arredo donato. In questo caso sarà possibile da parte del concessionario sostituire il bene dichiarato fuori uso, sottoscrivendo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della nota inviata dal 5° Servizio - Manutenzioni una nuova convenzione con l'Amministrazione Comunale, acquisendo diritto di priorità rispetto a eventuali altre richieste di sistemazione di altro nuovo arredo nella stessa area da parte di altri Sponsors.

Le aree affidate in gestione manterranno la funzione a uso pubblico in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici.

Con appositi mezzi di comunicazione (pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet comunale) l'Amministrazione Comunale renderà pubblico il programma d'interventi approvato e le condizioni per l'assegnazione delle aree.

ART. 4 - MODALITÀ DI GESTIONE DELL'AREA

La gestione può concernere le seguenti forme gestionali:

- a) manutenzione ordinaria dell'area assegnata i cui contenuti minimi dovranno prevedere:
 - conservazione dei tappeti erbosi e degli arbusti (ivi compresi ad es. i trattamenti contro infestanti, la concimazione, ecc.);
 - risarcimento delle fallanze;
 - pulizia dell'area;
 - cura e mantenimento degli impianti previsti;
- b) nuova formazione o riqualificazione dell'area verde, previo progetto presentato in sede di partecipazione al bando e che dovrà prevedere, secondo la richiesta dell'Amministrazione, uno dei seguenti elementi:
 - arredo verde;
 - impianto irrigazione;
 - impianto d'illuminazione;
 - arredo in genere;
- c) inserimento, a seguito di atto di donazione all'Amministrazione Comunale di elementi di arredo urbano (panchine, cestini getta carte, fioriere, staccionate, attrezzature gioco per bambini, ecc.)

L'inserimento degli arredi può avvenire su tutte le aree (piazze, vie, giardini, ecc.) del territorio comunale, per le quali l'Amministrazione Comunale, tramite il competente 5° Servizio - Manutenzioni, all'atto della presentazione di richiesta da parte di soggetti privati e/o associazioni, abbia manifestato interesse.



Comune di Gravina di Catania

Provincia Regionale di Catania

ART. 5 - DESTINATARI

L'Amministrazione Comunale stipula una convenzione di Sponsorizzazione (allegato "A") con tutte quelle Aziende, Società, Enti, Associazioni o altri soggetti pubblici o privati che intendono sistemare e conservare delle aree a verde di proprietà comunale.

Lo Sponsor con il proprio impegno economico promuoverà la propria immagine legandola a un'iniziativa che oltre a recare vantaggio a tutta la comunità, è di grande efficacia in termini di comunicazione.

Si può prevedere per ciascun'area messa al bando un'associazione di più ditte Sponsorizzatrici.

ART. 6 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Lo Sponsor sarà individuato mediante selezione a evidenza pubblica preceduta da pubblicazione di apposito avviso. All'avviso di sponsorizzazione sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune e in altre forme ritenute, di volta in volta, più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

I richiedenti interessati dovranno inviare all'Amministrazione Comunale la documentazione di seguito elencata:

- domanda di partecipazione il cui schema sarà allegato al bando, contenente tra l'altro le generalità dei richiedenti, la ragione sociale dell'impresa, l'indicazione della preferenza dell'area/aree oggetto della domanda, il referente responsabile con relativo recapito telefonico, fax o e-mail, l'accettazione delle condizioni poste nella convenzione;
- relazione tecnica illustrativa e progetto grafico che descrivano minuziosamente la proposta di realizzazione/gestione, costituito da idonea planimetria in scala adeguata, riportante il tipo di essenze arboree e/o arbustive da piantumare e la loro posizione all'interno dell'area; nel caso l'area a verde fosse già allestita, il censimento delle essenze arbustive e gli alberi esistenti e le eventuali modifiche e/o integrazioni che s'intendono apportare;
- eventuale schema degli impianti tecnologici (es. impianto d'irrigazione, d'illuminazione, ecc.) da realizzare con relativo allacciamento;
- piano di manutenzione calendarizzato, il cui contenuto minimo è descritto all'art. 4;
- computo metrico estimativo degli interventi proposti;
- bozzetto a colori dei cartelli di sponsorizzazione, conformi alle indicazioni del bando e indicazione della posizione nell'area, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 21;
- copia dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. o titolo equivalente.

La domanda deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

a) per le persone fisiche:

- l'inesistenza di motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, in accordo all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii;
- l'inesistenza d'impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- la non appartenenza a organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa,

b) per le persone giuridiche:

- oltre alle autocertificazioni sopra elencate, riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

Le domande di partecipazione devono pervenire al protocollo dell'Amministrazione Comunale in busta chiusa riportante la seguente dicitura "Proposta di sponsorizzazione per la gestione dell'area



Comune di Gravina di Catania

Provincia Regionale di Catania

(nome dell'area indicata nell'avviso)" entro la data prevista nell'avviso, che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 giorni dopo dalla pubblicazione dell'avviso stesso.

E' prevista la formazione di una graduatoria pubblica per l'individuazione degli Sponsor volta all'assegnazione delle singole aree.

L'affidamento delle aree di cui all'art. 3, mediante convenzioni di Sponsorizzazione, avverrà nei limiti delle somme previste nei capitoli destinati alle sponsorizzazioni nel Piano Economico di Gestione del 5° Servizio - Manutenzioni.

Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, in mancanza di specifiche richieste di sponsorizzazione, l'individuazione dello Sponsor potrà avvenire mediante negoziazione individuale con soggetti pubblici o privati che intendono sistemare e conservare le aree a verde di proprietà comunale, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 19 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.

ART. 7 - INDIRIZZI PROGETTUALI

I progetti presentati dai partecipanti alle iniziative di sponsorizzazione devono attenersi agli indirizzi progettuali indicati nell'avviso pubblico di selezione, tenendo conto anche delle seguenti limitazioni:

- il progetto potrà prevedere l'inserimento di elementi di arredo, opere d'arte ed elementi architettonici, solo se di evidente valenza estetica, previo parere dell'Ufficio addetto alla manutenzione del verde pubblico e a giudizio insindacabile della Giunta Comunale;
- il progetto non può contenere elementi riconducibili alle attività o al marchio dello Sponsor;
- il progetto deve garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale con particolare attenzione alle distanze di visibilità;
- il progetto non deve prevedere la messa a dimora di siepi o alberature nell'area a margine della strada che, per tipologia o altezza, possano creare ostacolo alla visibilità dei veicoli in transito o che, in caso di ribaltamento, vadano a interessare il piano viabile;
- il progetto dovrà porre particolare attenzione al paesaggio e al contesto circostante.

ART. 8 - CRITERI DI AFFIDAMENTO

La graduatoria pubblica per l'individuazione degli Sponsors è formulata assegnando a ogni concorrente e per ciascun'area un punteggio fino a un massimo di 100 punti. La graduatoria sarà il risultato dell'assegnazione di un punteggio, attribuito sulla base dei seguenti criteri:

- Costo dell'intervento proposto max 40 punti:
 - essenze utilizzate max 15 punti;
 - presenza impianti tecnologici max 15 punti;
 - presenza elementi di arredo max 10 punti;
- Livello di definizione progettuale dei particolari max 5 punti;
- Tempistica di realizzazione dell'opera max 5 punti;
- Periodo di gestione max 15 punti;
- Piano di manutenzione max 35 punti;

Totale Punti 100.

Al progetto che presenta il costo maggiore (da computo metrico estimativo) sarà attribuito il massimo punteggio (40 punti), mentre agli altri progetti che presentano costi inferiori, sarà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore in base alla seguente formula: (costo dell'intervento x 40 punti)/costo dell'intervento più alto.

Analogo criterio sarà applicato relativamente al periodo di gestione, ossia, al periodo di gestione maggiore sarà attribuito il massimo punteggio (15 punti), mentre ai periodi di gestione inferiori



Comune di Gravina di Catania

Provincia Regionale di Catania

verrà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore in base alla seguente formula: (periodo di gestione offerto x 15 punti)/periodo di gestione più alto.

Alla tempistica di realizzazione minore sarà attribuito il massimo punteggio (5 punti), mentre alle tempistiche di realizzazione maggiori sarà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore sulla base della seguente formula: (tempistica di realizzazione minore x 5 punti)/tempistica di realizzazione offerta.

Al piano di manutenzione sarà attribuito il punteggio massimo all'offerta giudicata migliore e un punteggio inferiore a ciascuna delle restanti offerte, sulla base dello scostamento dall'offerta qualitativamente più apprezzabile.

A parità di punteggio la priorità è valutata secondo il seguente ordine:

- 1) se la ditta ha realizzato l'area e/o l'arredo della stessa e/o la manutenzione;
- 2) se la ditta ha sede legale e/o opera nel Comune di Gravina di Catania;
- 3) vicinanza della sede fino a 1000 metri;
- 4) l'ordine di protocollo della domanda.

L'assegnazione della gestione allo Sponsor richiedente, con riferimento a ciascun'area, avverrà anche alla presenza di una sola domanda, purché il progetto risulti qualitativamente idoneo.

ART. 9 – COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE DOMANDE E DEI PROGETTI

Le proposte saranno valutate da una Commissione di gara composta da:

- Responsabile del 5° Servizio - Manutenzioni, con funzioni di Presidente o un suo delegato;
- Tecnico addetto alla manutenzione del Verde, afferente all'indicato Servizio;
- Segretario verbalizzante.

In caso di comprovata impossibilità da parte di uno dei predetti soggetti a far parte della Commissione e/o qualora sussistessero, in capo ad uno dei predetti commissari, cause d'incompatibilità, per cui lo stesso non possa far parte della Commissione, sarà nominato altro componente dal Segretario Generale dell'Ente.

Il verbale e i lavori della Commissione saranno approvati con determinazione del Responsabile del 5° Servizio - Manutenzioni, inclusi gli eventuali documenti tecnici integrativi per ciascun'area a verde pubblico per la quale sarà accolta una domanda di sponsorizzazione e lo schema di convenzione definitivo.

ART. 10 – ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE

L'assegnazione della gestione allo Sponsor richiedente, con riferimento a ciascun'area, avverrà anche alla presenza di una sola domanda, purché il progetto risulti qualitativamente idoneo.

Poiché tutte le iniziative supportate dalle forme di *Sponsorship* sono necessariamente dirette al perseguimento d'interessi pubblici, la Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di non prendere in considerazione proposte di Sponsorizzazioni conflittuali con la normativa nazionale e comunale vigente, e/o in contrasto con i progetti comunali di adeguamento, sistemazione, ampliamento di aree, strade o rotatorie.

Non saranno prese in considerazione, inoltre, proposte pubblicitarie riguardanti propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa o quant'altro che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, possa ritenersi inidoneo.

A ogni richiedente non possono essere assegnate più di due aree per ogni avviso pubblico, salvo che non vi siano altri richiedenti. Le aree eventualmente non assegnate potranno essere attribuite utilizzando lo scorrimento della graduatoria esistente.



Comune di Gravina di Catania

Provincia Regionale di Catania

L'assegnazione definitiva sarà effettuata con determinazione del Responsabile del 5° Servizio - Manutenzioni e sarà immediatamente vincolante per l'assegnatario che dovrà procedere alla sottoscrizione della convenzione e alla conseguenziale posa nelle aree assegnate dei cartelli informativi, entro 30 (trenta) giorni dall'assegnazione.

ART. 11 - DOMICILIO DELL'ASSEGNETARIO

Lo Sponsor dovrà eleggere nella convenzione il proprio domicilio.

Lo Sponsor tuttavia, restando referente per l'Amministrazione Comunale della gestione di parte del patrimonio pubblico, dovrà indicare e fornire il proprio nominativo e il numero telefonico per eventuali contatti, secondo gli orari concordati con l'Amministrazione Comunale.

ART. 12 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLO SPONSOR

L'assunzione della gestione di cui al presente Regolamento implica in capo allo Sponsor la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano sia nella fase di realizzazione del progetto che in quella di manutenzione dell'area verde, in modo tale che lo stesso abbia piena cognizione di tutte le condizioni e circostanze che gli consentano di valutare da subito la convenienza ad assumerne la gestione.

In particolare, lo Sponsor in fase di esecuzione del progetto:

- dovrà avvalersi di personale tecnico qualificato in relazione agli interventi da realizzare; in particolare, in caso di realizzazione di lavori che richiedano un'organizzazione tecnica d'impresa, ovvero d'interventi specialistici (sistema d'irrigazione, illuminazione ecc.) la qualificazione dei soggetti esecutori dovrà essere comprovata a norma di legge e/o certificata da un direttore dei lavori iscritto nell'apposito albo professionale;
- assumerà tutte le spese per la sistemazione, manutenzione e la cura dello spazio interessato per il periodo indicato nell'offerta in modo tale da garantire l'esecuzione di tutte le operazioni indicate e di tutte quelle normalmente necessarie anche se non indicate, per mantenere in buono stato l'area a verde avuta in gestione;
- assumerà, inoltre, totalmente la responsabilità derivante da danni imputabili alla cattiva manutenzione dell'area a verde avuta in gestione; in particolare, dovrà verificare che rami, arbusti o erba non impediscano la visibilità della segnaletica stradale all'interno delle aree a verde; dovrà, altresì, segnalare tempestivamente agli uffici comunali, qualsiasi danno alla segnaletica della rotonda;
- assumerà ogni conseguente rischio afferente alla gestione dell'area a verde oggetto di convenzione, anche nel caso di danni causati da terzi nell'area gestita o a terzi; l'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, di richiedere il ripristino dei danni occorsi in esito a eventi imprevedibili e imprevedibili;
- ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione rispetto ai patti stabiliti nella convenzione deve essere preliminarmente approvata dall'Amministrazione Comunale;
- è vietata la cessione anche se parziale della convenzione;
- saranno a suo carico gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti e dalle cautele necessarie e obbligatorie per garantire l'incolumità agli operai, alle persone addette alla gestione e ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
- assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile sia penale nel caso d'infortuni, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualunque vertenza nel merito e, a tal fine stipulerà una polizza



Comune di Gravina di Catania

Provincia Regionale di Catania

assicurativa, avente durata pari ai tempi previsti dalla convenzione stessa, di cui un originale andrà consegnato, prima della stipula della convenzione, all'Amministrazione Comunale;

- dovrà eseguire tutte le lavorazioni su strada e nell'area verde avuta in gestione, come prescritto dal Codice della Strada e dalla normativa vigente in tema di sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.); pertanto lo Sponsor aggiudicatario si assumerà totalmente la responsabilità derivante da danni e/o sanzioni correlate direttamente o indirettamente al mancato adempimento delle normative citate;

Lo Sponsor, nel caso in cui il progetto riguardi la nuova formazione o la riqualificazione di un'area a verde pubblico per un importo superiore a € 10.000,00, costituisce garanzia fideiussoria, nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura del 10% dell'importo della convenzione di sponsorizzazione, fissato convenzionalmente a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni; tale garanzia sarà svincolata e restituita al termine del periodo contrattuale.

ART. 13 – UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI

- 1) Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che non sono utilizzate, a seguito della stipula della relativa convenzione, sono considerate risparmi di spesa.
- 2) I risparmi di spesa di cui al comma 1, al netto dell'IVA, sono destinati anche al fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale (art. 15 del CCNL del 01/04/1999 come modificato dall'art. 4 del CCNL del 15/10/01 e ss. mm. ii.) secondo le previsioni del vigente contratto decentrato parte giuridica.
- 3) La restante quota costituisce economia di bilancio.

ART. 14 - ADEMPIMENTI FISCALI

Ai fini IVA, configurandosi l'intervento quale operazione permutativa riconducibile nell'ambito applicativo dell'art. 11, 1° comma del D.P.R. n. 633/72 e ss. mm. ii., ognuna delle operazioni considerate (realizzazione e/o riqualificazione, manutenzione di aree a verde) deve essere assoggettata al tributo in maniera separata e autonoma e, quindi, sia l'Amministrazione Comunale sia lo Sponsor sono tenuti a emettere regolare fattura in relazione all'operazione attiva da ciascuno effettuata, indicando il valore normale delle prestazioni così come determinato dall'art. 14, 3° comma del medesimo D.P.R. n. 633/72 e ss. mm. ii. o comunque secondo le indicazioni dell'Ufficio comunale competente.

La convenzione di sponsorizzazione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 131/86 e ss. mm. ii. Le spese di bollo, ai sensi del DPR 642/1972, art. 2, tariffa parte II e ss. mm. ii., sono a carico dello Sponsor.

ART. 15 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale assicurerà agli Sponsors che risulteranno aggiudicatari, in fase di esecuzione dell'intervento la necessaria assistenza per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dello stesso se dovuti.

A fronte della fornitura dei beni e/o servizi offerti a titolo gratuito, l'Amministrazione Comunale concede un ritorno d'immagine mediante la possibilità, per lo Sponsor affidatario, di installare nell'area a verde, cartelli acquistati e installati a spesa e cura dello Sponsor il cui numero, forma e dimensione sono definiti in seguito all'art. 21.

L'Amministrazione Comunale esonera gli Sponsors dal pagamento, della tassa per l'uso e l'occupazione del suolo pubblico e dell'imposta di pubblicità per i cartelli collocati nelle aree



Comune di Gravina di Catania

Provincia Regionale di Catania

oggetto di convenzione, fermo restando che eventuali altri cartelli pubblicitari o altra forma pubblicitaria degli stessi Sponsors, posti al di fuori delle aree, sono soggetti alla relativa tassazione. Qualora le aree a verde date in adozione siano dotate d'impianto d'irrigazione, illuminazione, ecc., l'adozione, con relativi oneri di manutenzione (ovvero delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per le spese di manutenzione) e conservazione, è estesa agli stessi, fermo restando l'onere a carico dell'Amministrazione Comunale per consumi di acqua ed energia elettrica e gli interventi straordinari di rifacimento o ripristino.

Nel caso di aree a verde realizzate dagli Sponsors in cui è prevista la realizzazione d'impianti d'irrigazione, illuminazione, ecc., sarà a carico degli Sponsors le spese per l'allaccio alla rete idrica e alla rete elettrica (ovunque si trovi il punto di fornitura più vicino), mentre sarà a carico dell'Amministrazione comunale l'onere dei consumi di acqua ed energia elettrica.

L'amministrazione Comunale provvede a pubblicizzare tale collaborazione.

ART. 16 - VIGILANZA E CONTROLLI

Gli Uffici comunali, in particolare il Servizio addetto alla manutenzione del verde pubblico e il Corpo di Polizia Locale ognuno per le proprie competenze effettueranno la vigilanza e il controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali assunti dallo Sponsor.

ART. 17 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse riscontrare che non siano rispettati dallo Sponsor il progetto, i tempi e i modi di realizzazione e/o di riqualificazione e la manutenzione delle aree a verde oggetto di sponsorizzazione, secondo gli impegni di cui alla convenzione, solleciterà lo Sponsor per iscritto ad adempiere le proprie obbligazioni entro 7 (sette giorni). Qualora lo stesso non dovesse adempiere gli impegni e obblighi contrattuali, nonostante il sollecito scritto di cui sopra, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca, con effetto immediato, della convenzione di Sponsorizzazione, tramite semplice raccomandata A. R. L'Amministrazione Comunale incamererà l'eventuale garanzia fideiussoria e acquisirà gratuitamente tutti gli impianti e le attrezzature; in tal caso la convenzione s'intenderà risolta e lo Sponsor è tenuto a ottemperare alle richieste dell'Amministrazione Comunale (ripristino totale o parziale dell'area, rimozione cartelli o altro) entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca.

In caso d'inadempienza l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio alle rimozioni e al ripristino dell'area addebitandone le spese allo Sponsor. L'Amministrazione comunale può specificandone le motivazioni, interrompere la gestione con effetto dal 1° mese successivo all'adozione dell'atto, anche per motivi di pubblica utilità.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Eventuali cause che non possano essere risolte in via amministrativa saranno attribuite alla competenza del foro di Catania.

ART. 19 - DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI

L'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi Sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;



Comune di Gravina di Catania

Provincia Regionale di Catania

c) la reputi inaccettabile per motivi d'inopportunità generale.

ART. 20 - GESTIONE

La gestione, derivandone salute e sicurezza pubblica, decoro e buona immagine della città, è, a ogni effetto, servizio pubblico e per nessuna ragione l'assegnatario-Sponsor potrà sospenderla.

Lo Sponsor non potrà in alcun caso recintare l'area concessa e dovrà consentire l'uso pubblico della medesima, né costituire nel tempo condizione per usucapire la stessa, trattandosi di aree demaniali indisponibili.

Le piante ornamentali, gli arredi arborei e di altra natura, i manufatti, eventualmente introdotti nell'area dallo Sponsor, s'intendono acquisiti al patrimonio comunale al momento della loro realizzazione e lo stesso non potrà, al termine della gestione, nulla pretendere a titolo di rimborso per qualsiasi onere e spese sostenute per l'allestimento dell'area e con rinuncia espressa al plus-valore derivante da lavorazioni, piantumazione, sistemazioni e altro.

L'Amministrazione Comunale per esigenze particolari, dovute all'esecuzione d'opere pubbliche, potrà in qualsiasi momento occupare l'area e, se necessario, rescindere il contratto con rimozione immediata dei cartelli informativi, senza che nulla sia dovuto allo Sponsor.

Al momento della riconsegna, l'area dovrà essere in perfette condizioni di manutenzione.

ART. 21 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PANNELLI ESPOSITIVI

I pannelli, oltre a dover prevedere lo stemma comunale e la scritta "Comune di Gravina di Catania", dovranno riportare la seguente dicitura: "La realizzazione e la cura di quest'area è offerta da "Logo e nome dello Sponsor con sede in tel", nel caso in cui lo Sponsor fornisca la realizzazione e la manutenzione, oppure "La cura di quest'area è offerta da "Logo e Nome dello Sponsor con sede in tel", nel caso in cui lo Sponsor fornisca solo la manutenzione.

E' assolutamente vietato modificare il testo sopraccitato, così com'è vietato collocare sull'area pubblicità di altre ditte.

I pannelli devono essere realizzati con materiale resistente agli agenti atmosferici e avere le strutture di sostegno e di fondazione calcolate per resistere alla spinta del vento. I pannelli, inoltre, non devono generare confusione con la segnaletica stradale e avere il bordo inferiore a una quota non superiore a m. 0,25 rispetto al piano d'infissione.

I pannelli devono essere realizzati in materiale antinfortunistico con spigoli arrotondati e non andranno collocati in posizione tale da arrecare danni o infortuni alle persone; lo Sponsor, inoltre, si fa carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi dalla collocazione dei pannelli:

- di dimensioni di cui all'allegato "B";
- posti ad almeno un metro di distanza dal ciglio della strada;
- per un'area di dimensioni fino a 300 mq si prevede al massimo l'apposizione di 1 cartello;
- da mq 300 a mq 600 si prevede l'apposizione di max 2 cartelli;
- da mq 600 a mq 1200 si prevede l'apposizione di max 3 cartelli;
- oltre i 1200 mq si prevede l'apposizione di max 4 cartelli informativi.

Nel caso di donazione di arredi urbani, sarà a carico dell'Amministrazione Comunale porre una targhetta riportante il nome del donatore (cittadino, società, ente o associazione).



Comune di Gravina di Catania

Provincia Regionale di Catania

ART. 22 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti: Codice Civile, Codice della Strada (D. Lgs. 285/92 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 495/92 e ss. mm. ii.), Regolamento Edilizio, prescrizioni comunali e a quanto contenuto nell'avviso pubblico.

ART. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento sono trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D. Lgs. 30/06/03 n. 196 e ss. mm. ii.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune in persona del suo Sindaco pro-tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla citata legge.

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio.